



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)**

N. 1 DEL 08/01/2020

L'anno 2020 addì 08 del mese di gennaio alle ore 15:00 il Commissario Straordinario Dott.ssa Francesca Iacotini con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta, adotta la deliberazione in oggetto.

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE
DI CORSICO.**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORSICO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacotini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159 e s.m.i., in sostituzione della L. 575/65, ha previsto all'art.48, comma 3, lett. c, che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del Comune ove l'immobile è sito e che i Comuni possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni.

CONSIDERATO CHE:

- il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità rappresenta un grande esempio di civiltà e che trasformare il frutto di condotte illecite ed antisociali in azioni a servizio della comunità attesta l'affermazione dei principi di legalità su ogni forma di criminalità;
- sia oltremodo meritorio che la restituzione alla collettività dei beni confiscati avvenga attraverso la gestione di tutti i beni da parte delle Organizzazioni di volontariato, le Cooperative sociali ed il mondo del terzo settore in genere, tutti soggetti che svolgono una funzione sociale, culturale solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità;
- l'affidamento dei beni confiscati in concessione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;
- allo stato attuale il Comune di Corsico non ha adottato un Regolamento di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

RITENUTO ineludibile disciplinare l'acquisizione, la gestione e l'assegnazione di tali immobili mediante apposita procedura regolamentare che garantisca la massima trasparenza in ragione del continuo aumento di beni confiscati alla criminalità organizzata.

VISTO lo schema di "Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Comune di Corsico" composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.



CITTA' DI CORSICO

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'allegato parere di legittimità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Comune di Corsico” che, composto di n. 24 articoli, si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale.
2. di pubblicare il presente Regolamento, dandone particolare evidenza, sul sito istituzionale del Comune di Corsico.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2.



**CITTA'
DI CORSICO**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IACONTINI FRANCESCA**

**Il Segretario Generale
RAGOSTA FLAVIA**



Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Comune di Corsico

Sommario

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ, OGGETTO, DISPOSIZIONI

Articolo 1 *Principi e Finalità*

Articolo 2 *Oggetto*

Articolo 3 *Albo Speciale dei beni immobili confiscati*

Articolo 4 *Referenti in materia di beni confiscati- Settore competente*

Articolo 5 *Linee Guida per la destinazione dei beni confiscati*

CAPO II

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 6 *Proposta di utilizzo e manifestazione d'interesse*

Articolo 7 *Acquisizione al patrimonio indisponibile- Gestione del bene*

CAPO III

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 8 *Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali*

Articolo 9 *Emergenza abitativa*

Articolo 10 *Concessione a terzi*

Articolo 11 *Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri generali di valutazione*

Articolo 12 *Beni destinati a finalità lucrative*

Articolo 13 *Provvedimento di concessione*

Articolo 14 *Obblighi del concessionario*

Articolo 15 *Consegna de bene al concessionario*

Articolo 16 *Garanzie*

Articolo 17 *Recesso*

Articolo 18 *Durata della concessione*

CAPO IV

CONTROLLI

Articolo 19 *Controlli*

Articolo 20 *Revoca*

Articolo 21 *Attività di monitoraggio*

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 *Norme transitorie*

Articolo 23 *Pubblicazione ed entrata in vigore*

Articolo 24 *Disposizioni finali*

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ, OGGETTO, DISPOSIZIONI

Articolo 1

Principi e Finalità

1. Il Comune di Corsico, in conformità alle finalità del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di diffusione e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per sostenere l'inserimento sociale e lavorativo.
2. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzazione di detti beni.
3. Il Comune di Corsico, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza.

Articolo 2

Oggetto

1. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Corsico sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
 - a) Istituzionale;
 - b) sociale e/o culturale artistica: realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale, di superare condizioni di disagio sociale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la comunità. Si promuovono progettualità in favore di Giovani, Anziani, Minori, Disabili, Immigrati, Senza fissa Dimora, Donne, Responsabilità Familiari, Vittime di violenza, Salute Mentale, Legalità, Accesso al lavoro e, comunque, attività di interesse socialmente rilevanti, quali attività culturali/artistiche e sportive;
 - c) emergenza abitativa.
2. La finalità lucrativa dei beni confiscati è ammessa soltanto in via residuale, nel rispetto della normativa vigente in materia e come disciplinato all'art. 12 del presente Regolamento.

Articolo 3

Albo Speciale dei beni immobili confiscati

1. E' istituito un "Albo Speciale" di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Nell'Albo, attraverso l'utilizzo di apposite schede, dovranno essere catalogati tutti i beni con il relativo stralcio planimetrico, ai fini della esatta individuazione, ed indicate le vicende riguardanti ciascun bene, specificandone la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Qualora il bene sia utilizzato per finalità lucrative, viene riportato altresì l'ammontare del canone di locazione e la destinazione degli introiti, vincolati al fondo speciale di cui all'art. 12 comma 3 del presente Regolamento.
3. L'Albo è aggiornato con cadenza mensile, è pubblicato all'Albo pretorio *on line* e nel sito *web* istituzionale del Comune in un'apposita Sezione, denominata "Beni Confiscati", collocata nella *home page*.

4. Nelle stesse forme viene inoltre pubblicata una mappa con la geo-localizzazione degli immobili confiscati, contraddistinti da colori diversi in base alle differenti destinazioni di utilizzo, con relativa *legenda*, tenendo conto della normativa vigente in materia di accessibilità alle informazioni.
5. Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio è responsabile della formazione e tenuta dell'Albo Speciale e ne cura il costante aggiornamento.
6. Al fine di garantire il tempestivo aggiornamento dell'Albo, i Settori Comunali che con la loro attività tecnica o amministrativa intervengono sulla consistenza o natura di un bene immobile funzionalmente connesso alle proprie competenze, devono trasmettere adeguata nota informativa al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio, allegando copia degli atti modificativi.
7. L'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'Albo assolve agli obblighi di cui all'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..
8. L'Albo dovrà essere istituito, nelle forme preindicate, entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Articolo 4

Referenti in materia di beni confiscati – Settore Competente

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, i Dirigenti dei Settori Comunali coinvolti nel processo di acquisizione e gestione dei beni confiscati individuano ciascuno un referente per i rapporti con il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio. Quest'ultimo è il Settore che ha la competenza in materia di beni confiscati. I nominativi dei referenti vengono tempestivamente comunicati al suddetto Settore.
2. I referenti per i beni confiscati:
 - sono presenti alla consegna del bene al Settore Comunale consegnatario, nell'ipotesi di utilizzo del bene per fini istituzionali, e alla riconsegna dello stesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio;
 - forniscono al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio tutte le informazioni richieste secondo le norme che disciplinano la materia e quanto prescritto dal presente Regolamento;
 - comunicano tempestivamente l'esito dei controlli di cui all'art. 19 del presente Regolamento al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio.

Articolo 5

Linee guida per la destinazione dei beni confiscati

1. All'inizio di ciascun anno, entro il mese di Gennaio, la Giunta Comunale emana un atto di indirizzo che stabilisca le linee guida dell'Amministrazione per la destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, anche di nuova assegnazione e/o restituiti al Comune per scadenza della concessione.
2. Con la Deliberazione di Giunta Comunale vengono individuati:
 - i beni da destinare a finalità istituzionali, con l'indicazione del Settore comunale richiedente. In tal caso il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio assegna il bene al Settore comunale richiedente per l'utilizzo stabilito;
 - i beni da destinare a finalità sociale e/o culturale artistica, da assegnare tramite Avviso pubblico ai soggetti di cui all'art. 48 c.3 lett. c) del D.Lgs 159/2011 e ss.ii.mm.. In tal caso, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio assegna il bene direttamente al settore competente per l'avvio delle necessarie procedure di assegnazione a terzi di cui al successivo art. 10;
 - i beni da destinare alla finalità abitativa. In tal caso il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio assegna il bene direttamente al Settore competente al servizio abitativo;
 - i beni da destinare a finalità lucrativa. In tal caso, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio avvia le necessarie procedure.
3. All'atto della consegna dell'immobile assegnato il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio

Patrimonio fornisce all'assegnatario una targa di metallo o materiale plastico, di dimensioni cm. 30 x cm. 50, da esporre all'interno del bene, riportante lo stemma del Comune di Corsico e la dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata – Patrimonio del Comune di Corsico"

CAPO II

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 6

Proposta di utilizzo e manifestazione d'interesse

1. Al fine di acquisire il bene confiscato, il Comune di Corsico deve esprimere manifestazione di interesse all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (in seguito A.N.B.S.C.).
2. La competenza ad esprimere la manifestazione di interesse è del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio, secondo l'interesse espresso dal Sindaco.
3. Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio invia tempestivamente (e comunque entro giorni 7 dal ricevimento della comunicazione da parte dell'A.N.B.S.C.) ai Dirigenti e referenti dei Settori Comunali di cui all'art. 4 del presente Regolamento le informazioni ricevute dall'A.N.B.S.C. relative all'elenco dei beni confiscati resi disponibili, le loro caratteristiche fisiche (ove possibile le planimetrie) e giuridiche.
4. La manifestazione d'interesse è preceduta dalla seguente fase istruttoria:
 - espletamento di uno specifico sopralluogo tecnico congiunto ad opera del Servizio di Polizia Locale, dell'Ufficio Patrimonio, dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Edilizia Privata e dell'Ufficio Manutenzioni, concordato con l'A.N.B.S.C., avente ad oggetto il bene confiscato di cui il Comune di Corsico intende richiedere l'acquisizione;
 - predisposizione di un verbale a cura del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio, da trasmettere ad integrazione delle informazioni di cui al precedente comma 3) del presente articolo, contenente i rilievi effettuati dai servizi tecnici coinvolti nell'espletamento del sopralluogo in merito a:
 - a) stato dei luoghi;
 - b) stato di occupazione;
 - c) stato di manutenzione;
 - d) consistenza;
 - e) conformità urbanistica dei luoghi;
 - f) abitabilità e titoli edilizi;
 - g) difformità edilizia ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme urbanistiche vigenti.
5. I Settori Comunali interessati, entro il termine di 20 gg. dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 3 del presente articolo, presentano un progetto di massima che specifichi l'effettiva destinazione del bene interessato e le finalità istituzionali e/o sociali che con esso si intendono perseguire, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 2 e 5 del presente Regolamento, compresa, possibilmente, la valutazione degli aspetti economici relativi alla gestione del bene stesso.
6. Qualora per lo stesso bene pervengano più proposte di utilizzo, la proposta da inviare all'A.N.B.S.C. viene effettuata sulla base delle priorità definite dalle linee guida di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
7. Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio comunica tempestivamente la manifestazione d'interesse del Comune di Corsico all'A.N.B.S.C. informandone preventivamente il Settore Comunale interessato.

8. Il procedimento di cui al presente articolo dovrà concludersi nel termine di 60 giorni dalla data della comunicazione di informazioni di cui al comma 3 del presente articolo, da parte dell' A.N.B.S.C..

Articolo 7

Acquisizione al patrimonio indisponibile – Gestione del bene

1. A seguito del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell'A.N.B.S.C., il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio concorda con l' A.N.B.S.C., la Polizia Locale ed il Responsabile della Manutenzione, la data per la consegna materiale del bene.
2. Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio prende in consegna l'immobile, provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale, alla relativa copertura assicurativa e a tutti gli atti consequenziali di competenza, effettuando la trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità.
3. Il predetto Settore assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa civilistica in materia.
4. L'assegnazione o l'utilizzazione dei beni oggetto del presente Regolamento deve avvenire entro un anno dal decreto di trasferimento dell'A.N.B.S.C. ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c. del D.Lgs. n. 159/2011.

CAPO III

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 8

Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali

1. Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio valuta l'utilizzo degli immobili confiscati quali sedi istituzionali, tenendo conto di eventuali richieste da parte dei Settori Comunali non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per la loro destinazione ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio. Le valutazioni effettuate vengono comunicate al Settore richiedente, cui l'immobile viene assegnato, con determina dirigenziale del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio.

Articolo 9

Emergenza abitativa

1. I beni confiscati alla criminalità organizzata possono essere utilizzati:
 - a) per progetti di assistenza temporanea alloggiativa;
 - b) per far fronte all'emergenza abitativa attraverso progetti rivolti alle fragilità sociali;
 - c) per progetti di *co-housing* sociale.
2. Gli immobili destinati ad uso abitativo, con Determina dirigenziale Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, saranno consegnati al Settore pertinente muniti delle certificazioni ed attestazioni necessarie per l'uso abitativo.

Articolo 10

Concessione a terzi per finalità istituzionali e sociali

1. Il Comune di Corsico può assegnare i beni confiscati in concessione, a titolo gratuito mediante procedura ad evidenza pubblica, dando parità di trattamento ai soggetti appartenenti alle categorie individuate nel vigente codice delle leggi antimafia (art. 48 comma 3 del D.Lgs.06/09/2011 n.159).

2. Tali assegnazioni avvengono nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e trasparenza, dandone adeguata pubblicità.
3. Non possono concorrere all'assegnazione mediante provvedimento di concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che esercitino, all'interno del Comune di Corsico, poteri autoritativi o negoziali, ovvero li abbiano esercitati nel triennio precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 5 del presente articolo, nonché loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado. Non possono concorrere, altresì, quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.
4. L'Avviso Pubblico, rivolto ai soggetti indicati all'art. 48 c.1 lett. c) del D.Lgs n. 159/2011, è finalizzato alla realizzazione di progetti che promuovano la cultura della legalità e del contrasto alle mafie, con le finalità di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) del presente Regolamento.
5. L' Avviso di cui al comma precedente è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito *web* istituzionale del Comune di Corsico e deve contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare: finalità d'uso del bene, modalità di presentazione dei progetti, criteri e parametri per l' assegnazione dei punteggi ai singoli progetti, ubicazione e consistenza, planimetrie, dati della classificazione catastale, impianti sussistenti, eventuale esistenza di vincoli sul bene.
6. Si applicano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E' requisito di ammissione alla procedura la costituzione formale da almeno un anno del soggetto giuridico partecipante, documentabile mediante atto costitutivo o documento analogo, recante la forma dell'atto pubblico notarile e/o regolarmente registrato e depositato presso l'Agenzia delle Entrate.

Articolo 11

Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri generali di valutazione

1. I progetti presentati secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico dai soggetti che intendono partecipare alla procedura di assegnazione dei beni confiscati sono valutati da un'apposita Commissione giudicatrice composta dal Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, dal Dirigente del Settore Istituzionale e dal Segretario Generale.
2. La Commissione valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dall'Avviso pubblico. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Responsabile del Procedimento, che può essere coadiuvato da due dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni. I componenti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
3. Nella scelta dell'assegnatario la Commissione dovrà tener conto:
 - a) del piano economico-finanziario comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprensiva di conto economico previsionale su base quinquennale, comprovanti la sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;
 - b) dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene in termini di riappropriazione del bene da parte della collettività e della potenziale ricaduta occupazionale del progetto;
 - c) di eventuali prospettive di sviluppo e di nuova occupazione;
 - d) della coerenza del progetto con le finalità di promozione e rafforzamento della cultura della legalità;
 - e) di eventuali esperienze pregresse nel settore di intervento cui è destinato il bene;
 - f) di eventuali esperienze nella gestione di un bene confiscato;
 - g) della complementarietà della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente negli ambiti e nelle materie oggetto dell'Avviso;
 - h) della composizione e qualità della rete di intervento del/i soggetto/i proponente/i negli ambiti e nelle materie oggetto dell'Avviso.

Articolo 12
Beni destinati a finalità lucrative

1. I beni che non sono stati assegnati o utilizzati dall'Ente per le finalità previste, per motivi non imputabili all'Amministrazione, possono, come da normativa di riferimento, essere destinati a finalità lucrative.
2. I beni di cui al comma precedente sono oggetto di concessione onerosa stipulata all'esito di avviso pubblico e secondo le modalità prescritte dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal presente Regolamento.
3. Il canone concessorio viene stimato dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio e confluisce, come da normativa di riferimento, nel fondo speciale destinato al finanziamento di attività legate al sociale. La gestione dei beni confiscati per finalità lucrative rimane in capo al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio.
4. Nel caso in cui l'A.N.B.S.C. metta a disposizione beni confiscati su cui insistono convenzioni o contratti di locazione e/o affitto, tali beni vengono acquisiti comprensivi di detto contratto conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 13
Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione viene emesso dal Settore Comunale concedente in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta per la selezione del soggetto giuridico a cui assegnare l'immobile.
2. Il provvedimento di concessione contiene necessariamente i seguenti elementi:
 - a) l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie, nonché dagli estremi catastali;
 - b) l'esatta individuazione della finalità pubblica o dell'interesse pubblico che giustifica la concessione, con la specificazione che tale interesse deve persistere per tutta la durata della concessione;
 - c) il progetto alla base della concessione;
 - d) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
 - e) il canone annuo e le modalità e/o i termini di pagamento ove previsto;
 - f) la durata della concessione;
 - g) il divieto di subconcessione;
 - h) la previsione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, senza preavviso, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi presso l'immobile ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento;
 - i) l'elencazione delle inadempienze gravi comportanti la revoca della concessione;
 - j) le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto stabilito dall'art. 18 del presente Regolamento.
3. Sono a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto. L'Assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce, pertanto, impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte del Comune di Corsico o di altri enti pubblici interessati.
4. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

Articolo 14
Obblighi del concessionario

1. Gli obblighi del concessionario sono stabiliti nel disciplinare di concessione il cui schema è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo precedente del presente Regolamento.

2. Precedentemente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, l'aggiudicatario presta le garanzie di cui all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento e stipula un contratto di assicurazione contro i danni al bene in concessione e alle persone, in relazione all'uso dello stesso come indicato nel successivo comma 5, lett. o);
3. Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento concessorio, l'aggiudicatario è chiamato a provvedere alla sottoscrizione del disciplinare di concessione che regola le obbligazioni poste a suo carico.
4. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto alla concessione e l'escussione delle garanzie di cui all'art. 16 previste per la partecipazione all'avviso pubblico.
5. Il disciplinare di concessione prevede in capo al concessionario i seguenti obblighi:
 - a) mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - b) utilizzare il bene compatibilmente alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione delle eventuali disfunzioni degli impianti;
 - c) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Corsico, Ente concedente, per violazioni in materia;
 - d) garantire il puntuale e completo adempimento degli obblighi contributivi qualora, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Corsico, Ente concedente, per violazioni in materia;
 - e) inviare al Settore Comunale concedente l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o della struttura associativa;
 - f) informare immediatamente il Settore Comunale concedente in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato e la natura dell'immobile;
 - g) divieto di concedere in uso a terzi, in tutto o in parte, il bene oggetto di concessione;
 - h) attenersi al progetto in base al quale è stata rilasciata la concessione;
 - i) impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune di Corsico;
 - j) pagare, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il canone concessorio, laddove previsto;
 - k) provvedere alle spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - l) volturare a proprio nome le utenze necessarie alla gestione ed alla conduzione dell'immobile. L'onere delle spese per utenze e servizi a rete è a carico del concessionario a decorrere dal giorno della consegna dell'immobile fino al giorno della riconsegna. Copia dei pagamenti effettuati deve essere trasmessa annualmente al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio a corredo della relazione di cui alla lettera s. del presente articolo;
 - m) manlevare il Comune di Corsico da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni al bene in uso nonché alle persone o comunque a terzi derivanti dall'utilizzo dello stesso;
 - n) reintegrare, nei tempi e nei modi richiesti dal Comune di Corsico, il deposito cauzionale di cui all'art. 16 comma 2 del presente Regolamento qualora sia escusso, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze contrattuali;
 - o) stipulare in favore dell'Ente, provvedendo altresì a rinnovarla per l'intera durata della concessione, apposita polizza assicurativa "All Risks" per danni a terzi, ivi compresi danni derivanti dalla responsabilità civile e per rischi che possano gravare sull'immobile, anche da incendio, atti vandalici e cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario;
 - p) consentire al Comune di Corsico di effettuare i controlli previsti dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - q) rispettare altri eventuali obblighi riferiti a casi specifici e inseriti nel disciplinare di concessione;
 - r) tenere informata l'Amministrazione attraverso l'invio annuale di una relazione sulle attività svolte e sui risultati di gestione dalla quale si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al progetto proposto. Tale relazione viene inviata dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio al

Sindaco ed agli Assessori;

s) esporre la targa di cui all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.

6. Alla verifica del rispetto degli obblighi del concessionario di cui al comma precedente, provvederà l'ufficio competente, come meglio specificato all'art. 19 del presente Regolamento.
7. Eventuali oneri e adempimenti fiscali connessi alla sottoscrizione della concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 15

Consegna del bene al concessionario

1. L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al momento della consegna è prodotto processo verbale descrittivo dello stato dell'immobile, sottoscritto dal Settore Comunale concedente e dal concessionario. Tale verbale viene inviato dal referente del Settore comunale concedente al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio se diverso dal concedente.

Articolo 16

Garanzie

1. La presentazione del progetto per la partecipazione alla selezione pubblica per la concessione dei beni confiscati, è subordinata alla costituzione, da parte dei proponenti, di una garanzia provvisoria da versare presso la Tesoreria del Comune di Corsico secondo le prescrizioni previste dall'avviso pubblico. L'importo della garanzia è di:
 - tre mensilità calcolate al 100% del canone di mercato stimato dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio nel caso di concessioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
 - tre mensilità calcolate al 20% del canone di mercato stimato dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio nel caso di concessioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.L'Amministrazione provvede tempestivamente e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione della concessione allo svincolo delle somme di cui al presente comma nei confronti di tutti i partecipanti.
2. L'aggiudicatario è tenuto a versare, presso la Tesoreria del Comune di Corsico, un deposito cauzionale di importo equivalente alla garanzia provvisoria di cui al comma precedente.
3. Al termine del rapporto concessorio, il deposito cauzionale di cui al comma precedente viene restituito, previa riconsegna dell'immobile ed a seguito di verifica degli adempimenti previsti a carico del concessionario e dello stato manutentivo dell'immobile stesso, nei modi e nei tempi stabiliti nella concessione.
4. Limitatamente alle concessioni di cui all'art.12 del presente Regolamento, il concessionario stipula apposita polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione o comunque previsti dalla legge, il cui valore deve essere pari all'importo del canone annuo di concessione.
5. La garanzia di cui al comma precedente deve essere rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia fidejussoria deve avere efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione e fino al novantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile ferme restando le prerogative di legge.
6. Nel caso di escussione della fidejussione, ovvero di trattenimento del deposito cauzionale, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e comunque non oltre quindici giorni, a reintegrare garanzia e deposito, pena la revoca per giusta causa del titolo concessorio, come da art. 20 del presente Regolamento.

7. Il deposito cauzionale ed il valore assicurato dalla garanzia fidejussoria vengono adeguati annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Articolo 17

Recesso

1. Fatte salve diverse pattuizioni, è facoltà del concessionario rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante recesso, previa comunicazione scritta, da inoltrarsi con raccomandata A.R. o P.e.c. almeno 90 giorni prima della data prevista dal concessionario per l'interruzione del rapporto concessorio.
2. In tal caso, il canone di concessione sarà comunque dovuto fino al mese di riconsegna e il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto già anticipatamente versato. In caso di mancato preavviso da parte del concessionario, Il Comune di Corsico trattiene l'intero deposito cauzionale.
3. In caso di recesso entro un anno dall'aggiudicazione della concessione si procede ad una nuova assegnazione attraverso lo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 18

Durata della concessione

1. Le concessioni hanno durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione e sono rinnovabili una sola volta per ulteriori 3 (tre) anni, previo accertamento della permanenza dei requisiti legittimanti la concessione e rideterminazione del canone, ove previsto. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire, con proprio provvedimento, una diversa durata che può variare da un minimo di 2 (due) anni ad un massimo di 7 (sette), con la possibilità di un solo rinnovo. In ogni caso la durata totale della concessione non può essere superiore a 10 (dieci) anni, comprensivi dell'eventuale rinnovo.
2. La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata con raccomandata A.R. o P.e.c. al Settore il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio almeno 6 mesi prima della scadenza. E' facoltà dell'Amministrazione procedere o meno al rinnovo, con atto motivato.
3. È obbligo del concessionario riconsegnare il bene entro i termini previsti dalla concessione. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.

CAPO IV

CONTROLLI

Articolo 19

Controlli

1. Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio, con il supporto della Polizia Locale del Comune di Corsico, effettua i necessari controlli sul concessionario, sull'attività svolta dallo stesso e sui beni concessi, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge, nel presente Regolamento, nella concessione.
2. Nello specifico, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio accerta la permanenza, a carico del concessionario, dei requisiti concessori e controlla che l'attività svolta sul bene concesso sia rispondente al progetto. A tal fine può, in ogni momento, procedere ad ispezioni, accertamenti d'ufficio presso il concessionario e a richieste di documenti e certificati probatori ritenuti necessari. In ogni caso le verifiche dovranno essere svolte almeno una volta all'anno.

3. A seguito dei controlli, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio redige apposito processo verbale che viene inviato entro 5 giorni, attraverso il proprio referente, al Sindaco ed agli Assessori competenti per i beni confiscati e per materia.

Articolo 20

Revoca

1. Qualora l'Amministrazione, per fini di pubblico interesse, necessiti di rientrare in possesso del bene, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio, previa comunicazione di avvio del procedimento, notifica al concessionario il provvedimento di revoca, con richiesta di rilascio dell'immobile a mezzo raccomandata A.R. o P.e.c. entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la concessione è revocata con provvedimento adottato dal Settore Comunale concedente, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., a seguito di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 14 comma 5 del presente Regolamento.
3. Accertata la sussistenza della violazione, il concedente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R. o P.e.c., assegnando un termine di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, la revoca della concessione viene disposta con provvedimento Dirigenziale.
4. In caso vengano meno i requisiti soggettivi o per gravi violazioni di legge che impediscano la prosecuzione del rapporto concessorio è disposta la revoca immediata del provvedimento di concessione.
5. Al concessionario non spetta alcun rimborso per le eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, né per le spese sostenute per l'esercizio della concessione medesima, né per le spese a qualsiasi ulteriore titolo sostenute, né la restituzione del deposito cauzionale. Il deposito cauzionale viene restituito nei soli casi di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il concessionario, intervenuta la revoca della concessione, è tenuto alla restituzione immediata del bene libero da persone e cose. Qualora per liberare i locali fosse necessario l'intervento dell'Amministrazione, la stessa procede in danno.
7. Nel caso in cui la revoca intervenga entro un anno dall'aggiudicazione, si procede allo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura pubblica afferente il bene interessato ai fini di provvedere ad un'ulteriore assegnazione.

Articolo 21

Attività di monitoraggio

1. Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio invia annualmente al Sindaco ed agli Assessori competenti in materia, una relazione contenente criticità e punti di forza riscontrati nel processo di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, proposte di miglioramento, aggiornamenti normativi in materia e quanto altro ritenuto utile al fine di agevolare il corretto utilizzo dei beni acquisiti.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Norme transitorie

1. Per tutte le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio, entro 7 giorni dalla data di esecutività dello stesso, invia apposita comunicazione ai concessionari in merito all'attivazione delle procedure di verifica di cui al presente comma ed alle procedure di cui al comma 3 del presente articolo. Nello specifico, il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio, provvede, entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso, a verificare per ciascun bene:
 - a) la coerenza dell'attività svolta con quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b) la rispondenza delle attività svolte con il decreto di trasferimento emesso dalla competente autorità;
 - c) il rispetto dell'interesse pubblico legato alla concessione e delle disposizioni contenute nel relativo disciplinare o comunque nell'atto di assegnazione.
 - d) la regolarità del pagamento in caso di concessioni di cui all'art 12 del presente Regolamento.
2. Le concessioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate nei casi in cui non superino positivamente tutte le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustifichino un diverso utilizzo del bene concesso.
3. Le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, previo esito positivo delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, sono fatte salve fino alla scadenza del relativo titolo autorizzativo, se con data certa, restando comunque soggette alla facoltà di revoca di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Le concessioni o gli atti di assegnazione nei quali non è indicata una scadenza temporale sono revocati, salvo che il concessionario, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, chieda la stipula di un nuovo atto concessorio. Solo nel caso in cui il concessionario superi positivamente tutte le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, la nuova concessione - non rinnovabile - avrà, in coerenza con quanto stabilito all'art. 18 del presente Regolamento, la durata massima di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di assegnazione del bene. Nel caso in cui l'assegnazione del bene sia avvenuta da almeno 10 (dieci) anni, la nuova concessione avrà durata di anni 2 (due).

Articolo 23

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio dà pubblico avviso dell'entrata in vigore del presente Regolamento con affissione all'Albo Pretorio del Comune di Corsico. Il Regolamento viene pubblicato, dandone particolare evidenza, sul sito istituzionale del Comune di Corsico.

Articolo 24

Disposizioni finali

1. Le competenze attribuite con il presente Regolamento al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio, si intendono attribuite al Settore ed all'Ufficio che assumeranno la gestione del Patrimonio immobiliare del Comune di Corsico nell'ambito delle macrostrutture che, nel tempo, entreranno in vigore.
2. L'inadempimento delle attività, degli oneri e degli obblighi individuati dal presente Regolamento in capo ai Dirigenti ed ai Referenti coinvolti nel procedimento dell'acquisizione e della gestione dei beni confiscati darà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.